



La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile (Consigliere Relatore Dottore Bruno Bianchini), con sentenza numero 7631/2011, emessa il 1° marzo 2011 e depositata in Cancelleria il 4 aprile 2011, ha rigettato il ricorso proposto da un dottore commercialista, quale amministratore giudiziario di una società di capitali-casa di cura nell'ambito di un provvedimento di ispezione amministrativa ex articolo 2409 Codice Civile, avverso l'ordinanza del 5/11 aprile 2005 con la quale il Tribunale di Benevento ha liquidato il compenso in una somma minore di quella richiesta.

La Casa di Cura, assistita dallo Studio Campese, si è costituita nel giudizio di legittimità concludendo per la inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, per il rigetto dello stesso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato la inammissibilità del ricorso intendendo dare continuità al proprio insegnamento secondo cui il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria ed, in caso di rigetto totale o parziale, è impugnabile con il giudizio di cognizione ordinaria ex articolo 640, terzo comma, c.p.c..